

limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

L'addeito:

Rapporto N.

FIRMA del cliente per ricevuta.

DATA:

SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE E FINANZIARIO

Sezione I – Informazioni sulla Banca

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'

Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.

Sede legale in CANTU' – Corso Unità d'Italia 11 – e-mail info@cracantu.it

Repertorio Economico Amministrativo n. 43395 Como – Cod. ABI 08430

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 719 – Iscritta all'albo delle cooperative al n. A165516

Capitale sociale e Riserve Euro 247.559.925,25 al 31 dicembre 2009

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Sconto commerciale

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito, che consente al cliente scontatario di monetizzarlo anticipatamente. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), crediti non cartolari (semestralità ed annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti rappresentati da titoli non cambiari.

Sconto finanziario (o finanziamento cambiario)

Il finanziamento cambiario si sostanzia in un prestito all'atto del quale il cliente rilascia alla banca effetti cambiari, eventualmente sottoscritti anche da uno o più garanti (avallanti) o assistiti da altre garanzie, di importo pari a quello da rimborsare, maggiorato degli interessi e delle altre somme dovute.

Principali rischi (generici e specifici)

- Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto.
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto: le variazioni non interessano comunque le operazioni già concluse seppur riferite ad effetti non ancora scaduti.

Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione

TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO

Sconto commerciale:

- | | |
|---|--------|
| • Tasso applicato per utilizzo entro i limiti del fido accordato | 7,750% |
| • Tasso applicato per utilizzo oltre i limiti del fido accordato, anche per valuta, e tasso di mora | 7,750% |
| • Tasso applicato per operazioni occasionali | 7,750% |

Sconto di effetti diretti (finanziario):

	7,500%
--	--------

CALCOLO DEGLI INTERESSI

Periodicità: il calcolo degli interessi viene effettuato ad ogni presentazione; gli interessi vengono corrisposti in via anticipata..

Metodologia: Totale dei numeri DARE del periodo (cioè quelli intercorrenti fra la data dell'operazione e quella di scadenza del credito scontato, aumentata dei giorni banca) moltiplicato per il tasso di interesse debitore diviso 365 (divisore dell'anno civile).

BOLLO CAMBIALI, IMPOSTE E TASSE (PRESENTI E FUTURE)

A carico del cliente.

IMPORTO MASSIMO DI SPESE E COMMISSIONI

	<i>Euro</i>
Per istruttoria iniziale	<i>gratuite</i>
Per rinnovo/revisione periodica fidi (<i>per scaglioni di importo dell'affidamento totale</i>):	
- fino a 4.999 Euro:	15,00
- da 5.000 a 10.000 Euro:	50,00
- da 10.001 a 50.000 Euro:	100,00
- da 50.001 a 100.000 Euro:	200,00
- da 100.001 a 200.000 Euro:	400,00
- da 200.001 a 500.000 Euro:	500,00
- oltre 500.000 Euro:	750,00
Per rimborso spese informativa precontrattuale	15,00
Per comunicazioni (comprese quelle ex. artt. 118 e 119 del D.Lgs. 385/93)	2,50
Commissioni e spese	<i>vedere nota (*)</i>

(*) *A ciascun effetto assunto allo sconto si applicano le spese e le commissioni previste per l'incasso, per il richiamo o la proroga, per la richiesta di esito o informazioni, di brevità e per il ritorno di impagato, conformemente a quanto indicato nel foglio informativo relativo ai servizi di incassi e pagamenti (Tr15.01 - Incassi e Pagamenti) al quale si rinvia.*

DECORRENZA VALUTE

L'accredito degli effetti presentati allo sconto viene contabilizzato in conto con valuta 1 giorno lavorativo, per le banche, successivo a quello in cui viene dato corso all'operazione.

Il **tasso annuo effettivo globale medio** praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato trimestralmente ai fini della legge sull'usura, è quello indicato nell'apposita tabella (*affissa in ciascuna filiale della Cassa e disponibile sul sito internet www.cracantu.it nella sezione "Trasparenza"*) per la categoria di operazioni **"Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche"**.

**Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione,
relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente**

- **Termini di esecuzione delle operazioni:** in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione (che la banca si riserva di respingere in relazione agli effetti e ai documenti che non risultassero regolari o dotati delle caratteristiche di bancabilità), messa a disposizione delle somme entro il terzo giorno successivo alla data di presentazione dei documenti.

- **Recesso dal contratto, riduzione e sospensione della linea di credito:** trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 1 (un) giorno. Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto; analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura del rapporto mediante il pagamento di quanto dovuto e salva la definizione delle operazioni in corso.
- **Modifica delle condizioni contrattuali:** specifica previsione della facoltà della banca di variare, anche in senso sfavorevole al cliente, i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche praticate, nonché le condizioni contrattuali, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tali variazioni non interessano comunque le operazioni già concluse seppur riferite ad effetti non ancora scaduti.
- **Reclami:** i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. [*indirizzo:* Corso Unità d'Italia 11 – 22063 Cantù (Co) / *e-mail:* reclami@cracantu.it], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
 - **Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
 - **Conciliatore Bancario Finanziario:** per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.
 Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.
- **Foro competente di eventuali controversie:** quello che ricade nella circoscrizione in cui si trova la sede della banca.

Legenda

Cessione di credito: contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

Cessione pro solvendo: il cedente garantisce anche la solvenza (cioè il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.

Comunicazioni ex artt. 118 e 119 D.Lgs. 385/93:

- comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della banca delle condizioni contrattuali (art. 118);
- comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno al fine di fornire informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).

Giorni banca: giorni ulteriori rispetto alla scadenze degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

Numeri dare: prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza del credito scontato, aumentata dei giorni banca.

Revisione periodica: analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.

Tasso annuo effettivo globale medio: è la media aritmetica dei tassi effettivi globali, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dal complesso delle banche e degli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La rilevazione viene effettuata trimestralmente dalle Autorità Creditizie per ciascuna categoria omogenea di operazioni di credito e per classi di importo. I tassi medi rilevati, corretti in relazione alla variazione del valore medio dei tassi BCE, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Aumentando questi tassi della metà, si ottiene il